

R.G. n° 1/2023



Tribunale di Vicenza
Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato

vista l'istanza di concessione di misure protettive ex art. 54 comma 2 terzo periodo CCII, contenuta nell'integrazione a rettifica dell'istanza di omologa di concordato semplificato depositata da [redacted] s.r.l. l'8.9.2023;

ritenuto preliminarmente che, sebbene il concordato semplificato non sia espressamente menzionato dall'art. 54 comma 1 CCII fra le procedure nell'ambito delle quali sono previste le misure cautelari e protettive, il richiamo operato dall'art. 54 comma 2 CCII alla "domanda di cui all'art. 40" sia riferibile anche a quella di concordato semplificato, poiché anche tale procedura rientra fra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2 lett. m-bis) CCII e di conseguenza trova applicazione la disciplina del procedimento unitario di cui agli artt. 40 e ss. CCII (come del resto confermato dalla esplicita menzione contenuta al comma 10, ultimo inciso, del citato art. 40 CCII; cfr. sul tema Trib. Lecce 04/05/2023, Trib. Milano 16/09/2022, Trib. Bergamo 12/01/2023);

rilevato che l'istanza mira, in particolare, a ottenere misure protettive atte a inibire l'esecuzione, da parte della locatrice [redacted] s.r.l., dello sfratto per morosità già convalidato relativamente all'immobile in cui [redacted] s.r.l. esercitata l'attività d'impresa a titolo di conduttrice, sito in Limena (PD), via [redacted]

rilevato che la società ha già beneficiato di tali misure temporanee ulteriori di cui all'art. 54 comma 2 terzo periodo CCII nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 2 d.l. n. 118/2021 (R.G. n. 2669/2022) per la durata iniziale di 120 giorni, prorogata di ulteriori 120 giorni e così per un totale di 240 giorni;

ritenuto che, nonostante le prime misure di cui ha goduto l'istante abbiano operato nell'ambito di un procedimento regolamentato da normativa precedente all'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, dal momento che la crisi è la medesima,

trovi applicazione la norma di cui all'art. 8 CCII, a mente della quale: "La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (...) non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18" (art. 18 che a sua volta contiene l'attuale disciplina delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi);

osservato infine che il procedimento per la concessione delle misure in parola richiede l'instaurazione del contraddittorio con i controinteressati;

ritenuta l'opportunità di sentire altresì l'ausiliario nominato, rag. [REDACTED];
visto l'art. 55 comma 2 CCII;

P. Q. M.

fissa l'udienza del **10.10.2023, ore 11:30**;

onera l'istante della notifica del presente decreto ai creditori interessati, entro il 29.9.2023 (termine per il notificante). La notifica verrà eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per i soggetti per quali sia obbligatoria, ovvero comunque risulti da pubblici elenchi; qualora ciò non sia possibile, e comunque per tutti gli altri soggetti, verrà effettuata direttamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede o l'indirizzo di residenza.

Si comunichi alla società e all'ausiliario.

Vicenza, 20.9.2023

Il Giudice Delegato
dott.ssa Silvia Saltarelli

TRIBUNALE DI VICENZA
21 SET 2023
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Antonio CARATI



Fallimurli